



IN QUESTO NUMERO

- Ragioneria Generale dello Stato: Ripartizione degli spazi finanziari ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 78/2015 2015 per sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese per l'esercizio della funzione di ente capofila.
- Ragioneria Generale dello Stato: Risposta a quesiti in ordine al trattamento economico spettante al segretario comunale e nel caso di convenzione per l'ufficio di segreteria.
- Ministero dell'Interno: Fondo di Solidarietà e sanzioni per mancato rispetto del Patto.
- Corte dei Conti della Lombardia: ricollocamento personale area vasta Turn over e limiti alla mobilità volontaria - Parere Lombardia/287/2015/PAR.
- Corte dei Conti della Lombardia Vincoli alla capacità assunzionale - Cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 - Parere Lombardia/278/2015/PAR.
- Consiglio di Stato: Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti rientra nella definizione di servizio pubblico - Sentenza Sez. V, 1/8/2015 n. 3780.
- Autorità Anticorruzione: Valutazione di impatto della regolamentazione sul bando-tipo n. 1/2014 per l'affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili.
- Ministero dell'Interno: Massimario ragionato della giurisprudenza ad uso dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso Pubblico Prevenzione e contrasto a disagio giovanile - scadenza il 16 novembre 2015.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

Ragioneria Generale dello Stato: Ripartizione degli spazi finanziari ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 78/2015, 2015 per sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese per l'esercizio della funzione di ente capofila.

La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che: in attuazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 5 del decreto legge n. 78 del 2015, sono attribuiti, per l'anno 2015 - in misura proporzionale alle richieste effettuate dai comuni capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011- gli spazi finanziari di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo per sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese sostenute per l'esercizio della funzione di ente capofila.

Tenuto conto che l'ammontare delle richieste di spazi finanziari per gli interventi di messa in sicurezza del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto di cui alla lettera b) hanno superato i 20 milioni di euro, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 78 del 2015, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c), e d) del comma 2 del richiamato articolo 1 sono state ridotte in misura proporzionale di circa

13,5 milioni di euro complessivi, al fine di assicurare che alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla lettera b) fosse riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Pertanto, a fronte delle richieste effettuate per un ammontare pari a circa 54 milioni di euro, gli spazi finanziari che possono essere distribuiti per sostenere le spese di cui al comma 2 della lettera c) ammontano a 23,2 milioni di euro.

La modifica dell'obiettivo 2015 conseguente alla ripartizione dei predetti spazi finanziari trova evidenza nella "fase 2" del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/15/C presente nell'applicativo web dedicato al patto di stabilità interno <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/> nella quale è riportato il totale della riduzione obiettivo conseguente all'attribuzione di spazi finanziari per sostenere le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) del richiamato comma 2 del decreto legge n. 78 del 2015. Per recepire la suddetta modifica degli obiettivi, i comuni accedono in variazione al predetto modello OB/15/C di individuazione degli obiettivi 2015 utilizzando la funzione di "Acquisizione/Variatione Modello".

La tabella riassuntiva degli spazi finanziari attribuiti a ciascun comune è reperibile su: www.rgs.mef.gov.it

Ragioneria Generale dello Stato:
Risposta a quesiti in ordine al
trattamento economico spettante al
segretario comunale e nel caso di
convenzione per l'ufficio di segreteria.

Con nota prot. n. 62711 del 05/08/2015, la RGS ha fornito risposta ad una serie di quesiti in ordine al trattamento economico spettante al segretario comunale precisando quanto segue:

- per quanto riguarda la retribuzione di posizione in caso di convenzione per l'ufficio di segreteria, si fa rinvio a quanto già espresso con propria nota n. 76063 del 29/09/2014 e alla circolare prot. 485 del 24/03/2015 del Ministero dell'interno secondo cui: «in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del "segretario convenzionato" dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune cd. capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario.»- Per quanto concerne l'abrogazione del divieto di reformatio in peius, la circolare del Ministero dell'Interno n. 3636/2014 è intervenuta a chiarire che, in disparte l'ipotesi dei segretari in disponibilità, al segretario comunale nominato presso un ente di fascia inferiore non può essere mantenuta la retribuzione di posizione rispetto a quella di iscrizione più alta.

In ordine, poi, alla decorrenza per l'adeguamento che, ai sensi dell'art. 1, comma 459, della legge 147/2013,

opera con riferimento alla fattispecie di cui al secondo periodo del comma 458 " ossia nei confronti dei pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, come è il caso del segretario comunale che, cessato dall'incarico in un Comune di classe superiore assuma la titolarità in un Comune di classe inferiore - è previsto che le amministrazioni interessate adeguino i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Pertanto, si ritiene che il trattamento economico del segretario comunale vada rideterminato con decorrenza dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della legge 147/2013, non potendo il segretario, dalla predetta mensilità, più beneficiare del trattamento economico più vantaggioso connesso al divieto di reformatio in peius, ora abrogato.

Con riferimento, infine, alla soluzione relativa ai diritti di rogito spettanti al segretario comunale indicata dalla deliberazione n. 170/Pareri/2015 del 22/4/2015 della Sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti, si segnala che la stessa deve ritenersi superata dalla deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4/06/2015 della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, che ha pronunciato il principio di diritto in base al quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, del dl 90/2014, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.

Ministero dell'Interno: Fondo di Solidarietà e sanzioni per mancato rispetto del Patto.

Con comunicato del 25 settembre 2015, il Ministero dell'Interno rende noto che si è provveduto all'erogazione del Fondo di Solidarietà comunale 2015 nella misura del 94,30% della spettanza annuale. Il pagamento sarà consultabile sul sito web della direzione centrale della finanza locale nei prossimi giorni, all'indirizzo www.finanzalocale.interno.it

Il Ministero comunica inoltre che in data 24 settembre 2015 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della Finanza Locale concernente la determinazione della sanzione alle province e alle città metropolitane per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014.

Corte dei Conti della Lombardia: ricollocamento personale area vasta Turn over e limiti alla mobilità volontaria - Parere Lombardia/287/2015/PAR.

La Corte dei Conti della Lombardia ha fornito i seguenti chiarimenti sulla mobilità volontaria di personale in entrata, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta, precisando che la Sezione delle

Autonomie, ha evidenziato, in primo luogo, che «per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta.

A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria».

In merito alle risorse a tal fine destinabili dall'Ente, si è avuto modo di chiarire che «il legislatore ha indicato le risorse da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per il 2015 ed il 2016 per le regioni e gli enti locali, individuando due plafond: uno, indistintamente, utilizzabile per le assunzioni da graduatorie approvate e per la ricollocazione delle unità soprannumerarie, l'altro, solo per la predetta ricollocazione.

Il primo, è quello quantificato in termini percentuali dei risparmi di spesa destinabili a nuove assunzioni negli esercizi 2015 (60% della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente) e 2016 (80% dello stesso parametro) secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014;

il secondo corrispondente al complemento a 100 delle medesime percentuali (40% per il 2015, 20% per il 2016).

Precisa ancora il legislatore che le sole spese per le assunzioni a tempo

indeterminato finalizzate alla ricollocazione non rilevano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente.

Conclusivamente va precisato che "la capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell'ente" si esaurisce con l'utilizzazione delle risorse corrispondenti "ad una spesa pari al 60 per cento (80 per cento nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente"; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali sono destinabili unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie».

Inoltre è "vero è che in astratto l'art. 1, comma 424 della legge di stabilità non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale «destinatario delle procedure di mobilità» secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale

soprannumerario". Con la conseguenza che "per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria". Soltanto queste ultime - il ricorso alle quali è, come ora visto, attualmente precluso - come noto, possono essere considerate neutre. Più nello specifico, il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (c.d. mobilità), previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 (non toccato dalla legge di stabilità per il 2015), "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

La norma, per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali (quali quelli previsti per gli enti locali, fino al 2014, dall'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008,

convertito con legge n. 133/2008, e oggi trasfusi nell'art. 3, comma 5, del citato d.l. n. 90/2014), configura la mobilità come una possibilità di reclutamento di personale aggiuntiva rispetto ai predetti limiti normativi. La richiamata giurisprudenza contabile ha, infatti, sottolineato come la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente (e sulle quali ultime interviene, invece, il comma 424 della legge di stabilità 2015).

Per completezza va anche ricordato anche come l'art. 14, comma 7, del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, ha precisato che "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come

risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over".

La norma inserisce un altro tassello teso alla valorizzazione della neutralità finanziaria, precludendo, all'ente cedente, il conteggio delle cessazioni (cessioni) per mobilità quale "risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over". Tale precetto colma una precedente lacuna, cui avevano fatto fronte le interpretazioni della Corte dei conti (si rinvia, in particolare, alla delibera delle SSRR n. 59/CONTR/2010) e del Dipartimento per la Funzione pubblica (cfr. circolare n. 4/2008 e parere n. 4/2010).

Infine, occorre sempre ricordare come l'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 deroghi alla sola disciplina limitativa delle assunzioni, non a eventuali distinte previsioni normative che impongano, alle medesime amministrazioni, tetti alla spesa complessiva per il personale (quale quello posto, per gli enti locali, dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006) o obiettivi generali di finanza pubblica (quali quelli posti, sempre agli enti locali, dalla disciplina del patto di stabilità interno).

L'espressione "finanziariamente neutra" va, dunque, sempre riferita ai soli limiti alle assunzioni (come la

lettera della legge palesa), non a differenti, anche se connessi, obiettivi di contenimento della spesa posti da regole di coordinamento della finanza pubblica (si veda, in tale senso, la deliberazione della Sezione Liguria n. 48/2014/PAR).

In definitiva, il Legislatore ha ritenuto che, in relazione agli esercizi 2015 e 2016, debba essere ritenuto prevalente l'obiettivo della riallocazione del personale sovranumerario degli Enti di area vasta attraverso l'operatività esclusiva della procedura di mobilità specificamente prevista, che, a differenza di quella ordinaria, la cui disciplina è stata ora ricordata, non può essere considerata finanziariamente neutra, in quanto nell'ente in uscita, l'ente di area vasta, vi sarà a regime una correlata riduzione dei posti in organo. Proprio in relazione a questo profilo, come sopra ricordato, la recente novella legislativa ha specificamente individuato le risorse assunzionali destinabili alla predetta mobilità.

Corte dei Conti della Lombardia Vincoli alla capacità assunzionale - Cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 - Parere Lombardia/278/2015/PAR.

La Corte dei Conti della Lombardia risponde al quesito se, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, sia possibile attivare la

procedura finalizzata all'assunzione utilizzando la percentuale assunzionale relativa al personale cessato nell'anno 2013 (nel limite del 60% della spesa).

Tale capacità non era stata utilizzata negli anni precedenti perché non avrebbe consentito il rispetto dei limiti di riduzione della spesa di personale previsti dall'art. 1, comma 55 296/2006). In caso positivo se tale assunzione NON soggiace alle limitazioni previste dall'art. 1, comma 424 e 425, della L. 190/2014 in merito alla ricollocazione del delle province e delle città metropolitane.

Sulla questione in oggetto la Corte precisa che, il legislatore è intervenuto con l'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, disponendo che: "All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".

Tale novella legislativa, integrando il quadro interpretativo già fornito dalla circolare n. 1/2015 (registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015), autorizza i Comuni ad impiegare nel 2015 l'eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424.

Ne consegue che per le cessazioni intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato comma 424, restando regolata da quanto previsto, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, che indica le quote percentuali di turn over consentite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si deve pertanto affermare che gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale».

Consiglio di Stato: Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti rientra nella definizione di servizio pubblico - Sentenza Sez. V, 1/8/2015 n. 3780.

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato chiarisce che:

I servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione dell'art. 112 T.U.E.L., ai sensi del quale "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" e che, ai sensi dell'art. 198 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spettano ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di trasporto.

Pertanto, nel caso di specie, sia sul piano soggettivo, quale riconduzione diretta alla competenza del Comune, sia sul piano oggettivo, in relazione all'assoggettamento dell'attività sussumibile come servizio pubblico alla disciplina settoriale che assicura costantemente il conseguimento di fini sociali per l'idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui si controverte deve essere ricompreso nella delineata definizione di servizio pubblico.

L'art. 133, c. 1, lett. c), del C.P.A., dispone che sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ...". però per radicare la giurisdizione esclusiva del g.a. non è sufficiente che si versi in materia di

servizi pubblici, ma occorre pur sempre che la P.A. abbia agito nello specifico esercitando il proprio potere autoritativo.

Nel settore dell'attività negoziale della pubblica amministrazione e, in particolare, in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, per quanto disposto dall'art. 244 del codice dei contratti pubblici, la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell'aggiudicazione della gara (compresi tra tali atti anche quelli di autotutela pubblicistica e questi ultimi pure dopo la conclusione del contratto), e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; mentre le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto (salvo quelle, tassativamente indicate, relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla clausola di revisione prezzi e ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi) rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".

Autorità Anticorruzione: Valutazione di impatto della regolamentazione sul bando-tipo n. 1/2014 per l'affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili.

L'Autorità Anticorruzione rende noto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 163/06, l'Autorità ha adottato il bando-tipo n.

1/2014 per l'affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3.4.2014.

In applicazione dell'art. 9 del regolamento «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)», al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi regolatori, l'Autorità ha predisposto un questionario informatico rivolto alle stazioni appaltanti che, successivamente alla data di entrata in vigore del bando-tipo, sulla base delle informazioni presenti nella Banca dati nazionale sui contratti pubblici, risultano aver indetto procedure per l'affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili.

Il questionario è accessibile al link sotto riportato e deve essere compilato dal RUP competente, che fornirà le risposte entro 30 giorni dalla ricezione della pec; in mancanza, l'Autorità darà avvio ad un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, co. 11, del d.lgs. 163/2006.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnline/_consultazioni?id=eee011d00a7780423276d5f339da0e27

Ministero dell'Interno: Massimario ragionato della giurisprudenza ad uso dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Il Ministero dell'Interno rende noto che è disponibile on line un massimario contenente i profili giurisprudenziali riguardanti i procedimenti per il rilascio di nulla osta all'avviamento al lavoro subordinato ed al ricongiungimento familiare e le procedure amministrative per l'emersione del lavoro irregolare.

La raccolta è stata curata dall'Ufficio Studi e Contenzioso della Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo del Dipartimento per e le Libertà Civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno alcuni anni fa ed è in fase di aggiornamento.

La pubblicazione, che richiama anche i principali riferimenti normativi in materia di immigrazione, riporta inoltre le massime di decisioni relative ai vizi procedurali ed al rimedio dell'autotutela, mentre gli ultimi tre capitoli dell'opera sono rivolti al regime giuridico delle impugnazioni.

La predisposizione del massimario, tesa a salvaguardare i principi di legittimità, uniformità ed economicità nell'espletamento dell'attività istituzionale, risulta particolarmente utile in relazione al monitoraggio svolto sull'attività contenziosa che ha investito gli uffici periferici del

Ministero dell'Interno.

Tale ricognizione ha evidenziato infatti la persistenza di un numero significativo di pronunce giurisdizionali con le quali vengono annullati i provvedimenti definitivi emanati dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Questo compendio giurisprudenziale costituisce pertanto per gli Sportelli per l'immigrazione un ulteriore strumento di valutazione per le situazioni di particolare complessità, finalizzato anche alla riduzione delle controversie.

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/0781_MASSIMARIO_giurisprudenza_20_aprile_2010_-_SUI.pdf

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso Pubblico Prevenzione e contrasto a disagio giovanile - scadenza il 16 novembre 2015.

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e il Dipartimento per le Politiche Antidroga, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., indicano un Avviso pubblico per promuovere un piano di azioni nei seguenti ambiti di intervento:

I) di prevenzione e contrasto all'esclusione sociale dei giovani,
II) di prevenzione e contrasto all'incidentalità stradale causata dall'uso di alcol-droga correlati

III) per la sensibilizzazione dei minori su un uso responsabile del web, evitando il reperimento di sostanze psicoattive.

I progetti potranno essere presentati a partire dal 21 settembre 2015 e fino alle ore 18,00 del 16 novembre 2015.

La presentazione dei progetti avviene mediante una procedura informatizzata, che sarà attiva a partire dal 21 settembre 2015.

L'Avviso è indirizzato ad enti e organizzazioni del Terzo settore, singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Il testo completo dell'Avviso pubblico, con i relativi allegati, è consultabile su:

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it e www.politicheantidroga.it